



Bruxelles, 12 maggio 2022
(OR. en)

8267/4/22
REV 4

LIMITE

IXIM 94
ENFOPOL 202
JAI 509
CODEC 522
COMIX 201

Fascicolo interistituzionale:
2021/0411(COD)

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	14205/21; 6529/22; 7210/22
n. doc. Comm.:	COM(2021) 782 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio

Si allega per le delegazioni una versione modificata delle proposte di compromesso della presidenza sulla proposta di direttiva in oggetto.

Il testo nuovo rispetto alla versione precedente riveduta figura in **grassetto, corsivo, sottolineato**, mentre le soppressioni sono indicate con [...].

Le modifiche precedenti rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** per il testo nuovo e con [...] per le soppressioni.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che
abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Le minacce transnazionali determinate da attività criminali richiedono una risposta coordinata, mirata e adeguata. Se da un lato le autorità nazionali che operano sul campo sono in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, dall'altro l'azione a livello dell'Unione è fondamentale per garantire una cooperazione efficiente ed efficace, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni. Inoltre il problema della criminalità organizzata, e del terrorismo in particolare, dimostra con la massima evidenza il legame tra sicurezza interna ed esterna. Tali minacce, che si propagano oltre frontiera, assumono la forma di gruppi criminali organizzati e terroristici dediti a un'ampia gamma di attività criminose.

- (2) In uno spazio senza controlli alle frontiere interne i funzionari di polizia di uno Stato membro dovrebbero avere, nel quadro del diritto applicabile dell'Unione e nazionale, la possibilità di ottenere un accesso equivalente alle informazioni a disposizione dei loro colleghi in un altro Stato membro. A questo proposito le autorità di contrasto dovrebbero poter cooperare efficacemente e automaticamente in tutta l'Unione. Pertanto una componente essenziale delle misure che sostengono la sicurezza pubblica in uno spazio interdipendente senza controlli alle frontiere interne è rappresentata dalla cooperazione di polizia nell'ambito dello scambio di informazioni pertinenti ai fini dell'attività di contrasto. Lo scambio di informazioni sulla criminalità e sulle attività criminali, incluso il terrorismo, persegue l'obiettivo generale di proteggere la sicurezza delle persone fisiche.
- (3) Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati è disciplinato dalla convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985¹, adottata il 19 giugno 1990, in particolare gli articoli 39 e 46. La decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio² ha parzialmente sostituito tali disposizioni e ha introdotto nuove norme per lo scambio di informazioni e intelligence tra le autorità di contrasto degli Stati membri.
- (4) Le valutazioni, comprese quelle effettuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio³, hanno indicato che la decisione quadro 2006/960/GAI non è sufficientemente chiara e non garantisce uno scambio adeguato e rapido di informazioni pertinenti tra gli Stati membri. Dalle valutazioni è altresì emerso che questa decisione quadro trova scarsa applicazione concreta, in parte a causa della mancanza di chiarezza incontrata nella pratica tra l'ambito di applicazione della convenzione che attua l'Accordo di Schengen e quello della decisione quadro.

¹ Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

² Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

³ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

- (5) Pertanto l'attuale quadro giuridico costituito dalle disposizioni pertinenti della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e della decisione quadro 2006/960/GAI dovrebbe essere aggiornato e sostituito in modo da agevolare e garantire, mediante la definizione di norme chiare e armonizzate, uno scambio di informazioni adeguato e rapido tra le autorità di contrasto competenti dei diversi Stati membri.
- (6) In particolare è opportuno risolvere le differenze tra le disposizioni pertinenti della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e la decisione quadro 2006/960/GAI, disciplinando gli scambi di informazioni ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini, sostituendo così integralmente, per quanto riguarda questi scambi, gli articoli 39 e 46 di tale convenzione e garantendo quindi la necessaria certezza del diritto. Inoltre le norme pertinenti dovrebbero essere semplificate e chiarite in modo da agevolare la loro effettiva applicazione nella pratica.

- (7) È necessario stabilire norme per disciplinare gli aspetti trasversali di tale scambio di informazioni, **comprese le informazioni ottenute nell'ambito delle operazioni di intelligence criminale**, tra gli Stati membri. **Ciò dovrebbe includere lo scambio di informazioni attraverso i centri di cooperazione di polizia e doganale istituiti tra due o più Stati membri sulla base di accordi bilaterali o multilaterali ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. D'altro canto, non dovrebbe includere lo scambio bilaterale di informazioni con Stati terzi.** Le norme della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di quelle del diritto dell'Unione relative a sistemi o quadri specifici per tali scambi, quali i regolamenti (UE) 2018/1860⁴, (UE) 2018/1861⁵, (UE) 2018/1862⁶ e (UE) 2016/794⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive (UE) 2016/681⁸ e 2019/1153⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio, e le decisioni 2008/615/GAI¹⁰ e 2008/616/GAI del Consiglio¹¹.

⁴ Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

⁶ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

⁷ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

⁸ Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).

⁹ Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).

¹⁰ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

¹¹ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12). Una proposta di regolamento sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II") è finalizzata ad abrogare parti di queste decisioni del Consiglio.

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione stabilita in base all'articolo K.3, del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (Napoli II).

- (7 bis) Poiché la presente direttiva non dovrebbe applicarsi al trattamento di dati personali nell'ambito di un'attività che non rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, le attività concernenti la sicurezza nazionale non dovrebbero essere considerate attività rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.
- (8) La presente direttiva non disciplina la comunicazione e l'utilizzo di informazioni a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario. In particolare, poiché essa non dovrebbe essere intesa come atto che istituisce il diritto di utilizzare le informazioni fornite ai sensi della presente direttiva a titolo di prova, lascia di conseguenza impregiudicato qualsiasi requisito previsto dal diritto applicabile di ottenere il consenso dello Stato membro che fornisce le informazioni per tale utilizzo. La presente direttiva lascia impregiudicati gli atti del diritto dell'Unione in materia di prove, quali il regolamento (UE) .../...¹² [*relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale*] e la direttiva (UE) .../...¹³ [*recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali*]. **Di conseguenza, gli Stati membri possono dare il loro consenso all'utilizzo di informazioni a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario al momento della comunicazione delle informazioni o successivamente, anche ove necessario a norma della legislazione nazionale, facendo ricorso agli strumenti riguardanti la cooperazione giudiziaria vigenti tra gli Stati membri.**

¹² Proposta di regolamento, COM(2018) 225 final - 2018/0108 (COD).

¹³ Proposta di direttiva, COM(2018) 226 final - 2018/0107 (COD).

(9) Tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere soggetti a **quattro** [...] principi generali: disponibilità, accesso equivalente, [...] riservatezza e **proprietà dei dati**. Sebbene non pregiudichino le disposizioni più specifiche della presente direttiva, tali principi dovrebbero, laddove necessario, guidarne l'interpretazione e l'applicazione. Ad esempio il principio di disponibilità dovrebbe intendersi come indicazione che le informazioni pertinenti in possesso del punto di contatto unico o delle autorità di contrasto di uno Stato membro dovrebbero essere messe a disposizione nella misura più ampia possibile anche a quelli di altri Stati membri. Tuttavia il principio non dovrebbe pregiudicare l'applicazione, se giustificata, di disposizioni specifiche della presente direttiva che limitano la disponibilità delle informazioni, come quelle relative ai motivi di rifiuto delle richieste di informazioni e all'autorizzazione giudiziaria, **nonché l'obbligo, in relazione alla condivisione di informazioni, di ottenere il consenso dello Stato che le ha inizialmente fornite**. Inoltre, in base al principio dell'accesso equivalente, l'accesso del punto di contatto unico e delle autorità di contrasto di altri Stati membri alle informazioni pertinenti dovrebbe essere sostanzialmente uguale (e quindi né più rigoroso né meno rigoroso) all'accesso di quelli di uno stesso Stato membro, fatte salve le disposizioni più specifiche della direttiva.

(9 bis) **Il concetto di informazioni disponibili su cui si basa la direttiva comprende sia le informazioni direttamente accessibili sia quelle indirettamente accessibili alle autorità di contrasto. Per informazioni direttamente accessibili si intendono tutte le informazioni contenute in una banca dati direttamente accessibile da parte del punto di contatto unico o delle autorità di contrasto dello Stato membro destinatario della richiesta, indipendentemente dal fatto che queste siano o non siano state precedentemente ottenute con mezzi coercitivi. Dall'altro lato, le informazioni indirettamente accessibili, per essere ottenute, richiedono l'intervento del punto di contatto unico o delle autorità di contrasto dello Stato membro destinatario della richiesta. Tale intervento non dovrebbe prevedere misure coercitive. Ciascuno Stato membro dovrebbe fornire al segretariato generale del Consiglio il proprio elenco di informazioni direttamente accessibili e il proprio elenco di informazioni indirettamente accessibili affinché questi siano inclusi nelle "schede nazionali" allegate al documento del Consiglio "Manuale per lo scambio di informazioni sull'attività di contrasto".**

- (10) Al fine di conseguire l'obiettivo di agevolare e garantire uno scambio adeguato e rapido di informazioni tra gli Stati membri, è opportuno prevedere la possibilità di ottenere tali informazioni inviando una richiesta al punto di contatto unico dell'altro Stato membro interessato nel rispetto di determinati obblighi chiari, semplificati e armonizzati. Per quanto riguarda il contenuto di tali richieste di informazioni, si dovrebbe in particolare specificare, in modo esaustivo e sufficientemente dettagliato e fatta salva la necessità di una valutazione caso per caso, quando tali richieste vadano considerate urgenti e quali spiegazioni minime debbano contenere.
- (11) Anche se i punti di contatto unici di ciascuno Stato membro dovrebbero in ogni caso avere la possibilità di presentare richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, ai fini di un'applicazione più flessibile della normativa, è opportuno consentire agli Stati membri di decidere che, in aggiunta, anche **alcune** loro autorità di contrasto **coinvolte nella cooperazione europea** possono presentare tali richieste **ai punti di contatto unici di altri Stati membri. L'elenco di tali autorità di contrasto designate dovrebbe essere aggiornato e fornito da ciascuno Stato membro alla Commissione e al segretariato generale del Consiglio affinché sia incluso nelle "schede nazionali" allegare al documento del Consiglio "Manuale per lo scambio di informazioni sull'attività di contrasto"**. Affinché i punti di contatto unici possano svolgere le rispettive funzioni di coordinamento ai sensi della presente direttiva, è tuttavia necessario che, qualora uno Stato membro adotti una siffatta decisione, il suo punto di contatto unico sia messo al corrente, mettendolo sempre in copia, di tutte le richieste presentate nonché di tutte le comunicazioni ad esse relative.

- (12) La fissazione di termini è necessaria per garantire un trattamento rapido delle richieste di informazioni presentate a un punto di contatto unico. Essi dovrebbero essere chiari e proporzionati e tenere conto del fatto che la richiesta di informazioni sia urgente e che **le informazioni siano direttamente o indirettamente accessibili alle autorità di contrasto [...]**. Al fine di garantire il rispetto dei termini applicabili, e pur consentendo un certo margine di flessibilità qualora ciò sia obiettivamente giustificato, è necessario consentire deroghe, a titolo eccezionale, solo se e nella misura in cui all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro destinatario della richiesta occorra più tempo per decidere in merito alla concessione dell'autorizzazione giudiziaria necessaria. Tale necessità potrebbe verificarsi ad esempio a causa dell'ampia portata o della complessità delle questioni sollevate dalla richiesta di informazioni. **Al fine di limitare il rischio di perdere l'opportunità di procedere ad azioni critiche in casi specifici, le informazioni dovrebbero essere fornite allo Stato membro richiedente non appena in possesso del punto di contatto unico, anche se costituiscono solo una parte delle informazioni complessive disponibili pertinenti per la richiesta. Le altre informazioni dovrebbero essere fornite successivamente.**
- (13) In casi eccezionali può essere obiettivamente giustificato che uno Stato membro rifiuti una richiesta di informazioni presentata a un punto di contatto unico. Per garantire il funzionamento efficace del sistema creato dalla presente direttiva, tali casi dovrebbero essere specificati in modo esaustivo e interpretati in modo restrittivo. Qualora solo parti delle informazioni oggetto di tale richiesta riguardino i motivi per i quali essa è rifiutata, le informazioni rimanenti devono essere fornite entro i termini stabiliti dalla presente direttiva. È opportuno prevedere la possibilità di chiedere chiarimenti, nel qual caso i termini applicabili dovrebbero essere sospesi. Tuttavia tale possibilità dovrebbe essere concessa unicamente se i chiarimenti sono oggettivamente necessari e proporzionati, in quanto la richiesta di informazioni sarebbe altrimenti rifiutata per uno dei motivi elencati nella presente direttiva. Ai fini di una cooperazione efficace si dovrebbe poter richiedere i chiarimenti necessari anche in altre circostanze, senza però che ciò causi la sospensione dei termini.

- (14) Per consentire la flessibilità necessaria in previsione delle esigenze operative che possono variare nella pratica, oltre alle richieste di informazioni presentate ai punti di contatto unici, è opportuno disporre la creazione di altre due modalità di scambio di informazioni. La prima riguarda la comunicazione spontanea di informazioni, ossia quando essa avviene su iniziativa del punto di contatto unico o delle autorità di contrasto senza una richiesta preventiva. La seconda consiste nella comunicazione di informazioni nei casi in cui i punti di contatto unici o le autorità di contrasto non presentino le richieste di informazioni al punto di contatto unico, bensì direttamente alle autorità di contrasto di un altro Stato membro. Per entrambe le modalità è opportuno fissare solo un numero limitato di obblighi minimi, in particolare per quanto riguarda la necessità di tenere informati i punti di contatto unici nonché la comunicazione di informazioni di propria iniziativa, le circostanze che richiedono la comunicazione di informazioni e la lingua da utilizzare.
- (15) L'obbligo di un'autorizzazione giudiziaria preventiva per la comunicazione di informazioni può costituire un'importante salvaguardia. Gli ordinamenti giuridici degli Stati membri sono diversi sotto questo profilo e la presente direttiva non dovrebbe essere intesa come intervento che modifica i pertinenti obblighi stabiliti dalla legislazione nazionale. L'obiettivo è soltanto quello di subordinare tali obblighi alla condizione che gli scambi interni e gli scambi tra Stati membri siano trattati in modo equivalente sia dal punto di vista sostanziale che procedurale. Inoltre, al fine di ridurre al minimo i ritardi e le complicazioni relativi all'applicazione di tale obbligo, il punto di contatto unico o le autorità di contrasto, a seconda dei casi, dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente dovrebbero adottare tutte le misure pratiche e giuridiche, se del caso in cooperazione con il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto di un altro Stato membro che ha richiesto le informazioni, per ottenere l'autorizzazione giudiziaria il più rapidamente possibile. **Sebbene la base giuridica della direttiva sia limitata alla cooperazione nell'attività di contrasto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ciò non impedisce che le autorità giudiziarie siano interessate da alcune disposizioni della stessa.**

- (16) È particolarmente importante che la protezione dei dati personali, conformemente al diritto dell'Unione, sia garantita in relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva. A tal fine le norme della presente direttiva dovrebbero essere allineate alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴. In particolare è opportuno specificare che qualsiasi dato personale scambiato dai punti di contatto unici e dalle autorità di contrasto deve rimanere limitato alle categorie di dati elencati nella sezione B, punto 2, dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵. Inoltre, per quanto possibile, tali dati personali dovrebbero essere distinti in base al loro grado di affidabilità ed esattezza, scindendo i fatti dalle valutazioni personali, al fine di garantire la protezione delle persone, così come la qualità e l'affidabilità delle informazioni scambiate. Se errati, i dati personali dovrebbero essere rettificati o cancellati senza indugio. Tale rettifica o cancellazione, nonché qualsiasi altro trattamento dei dati personali in relazione alle attività previste dalla presente direttiva, dovrebbero essere effettuati nel rispetto delle norme applicabili del diritto dell'Unione, in particolare della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, che la presente direttiva lascia inalterate.

¹⁴ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

¹⁵ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

¹⁶ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (17) Al fine di consentire una comunicazione adeguata e rapida di informazioni da parte dei punti di contatto unici su richiesta o di propria iniziativa, è importante che i funzionari competenti degli Stati membri interessati si comprendano a vicenda. Le barriere linguistiche spesso ostacolano lo scambio transfrontaliero di informazioni. Per questo motivo dovrebbero essere stabilite norme sulle lingue da utilizzare per le richieste di informazioni presentate ai punti di contatti unici, per la comunicazione delle informazioni che devono essere fornite dai punti di contatti unici e per qualsiasi altra comunicazione relativa a tali informazioni, come quella riguardante i rifiuti e i chiarimenti. Tali norme dovrebbero instaurare un equilibrio tra, da una parte, il rispetto della diversità linguistica all'interno dell'Unione e il contenimento al minimo dei costi di traduzione e, dall'altra, le esigenze operative legate a uno scambio adeguato e rapido di informazioni a livello transfrontaliero. Pertanto gli Stati membri dovrebbero compilare un elenco contenente una o più lingue [...] di loro scelta, ma comprendente anche una lingua ampiamente intesa e utilizzata nella pratica, ossia l'inglese. **Tale elenco delle lingue dovrebbe essere aggiornato e fornito da ciascuno Stato membro alla Commissione e al segretariato generale del Consiglio affinché sia incluso nelle "schede nazionali" allegate al documento del Consiglio "Manuale per lo scambio di informazioni sull'attività di contrasto".**

- (18) Costituisce una priorità l'ulteriore sviluppo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) come hub centrale dell'Unione per lo scambio di informazioni sulla criminalità. Per questo motivo, quando sono scambiate informazioni o comunicazioni correlate, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in base a una richiesta di informazioni presentata a un punto di contatto unico o a un'autorità di contrasto o di propria iniziativa, è opportuno inviarne una copia a Europol, ma solo nella misura in cui si tratti di reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi dell'Agenzia. **Tale disposizione va oltre il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio e rafforza le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 6, lettera a), del medesimo regolamento, che lascia alla discrezione dello Stato membro la facoltà di decidere se trasmettere informazioni all'Agenzia.** In pratica ciò può essere fatto segnando come impostazione predefinita la casella corrispondente di SIENA. **In taluni casi in cui la trasmissione delle informazioni a Europol potrebbe compromettere la sicurezza nazionale, un'indagine in corso o la sicurezza di una persona, ovvero la divulgazione delle informazioni comprometterebbe il principio della proprietà dei dati, i punti di contatto unici e le autorità di contrasto dovrebbero poter derogare a tale obbligo di copia, il che giustifica la compilazione di un elenco di eccezioni in linea con l'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio.** La presente disposizione lascia impregiudicati gli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativi alla determinazione della finalità e delle limitazioni del trattamento di informazioni da parte di Europol.

- (19) È necessario porre rimedio alla proliferazione dei canali di comunicazione utilizzati per la trasmissione di informazioni sull'attività di contrasto tra gli Stati membri [...], poiché essa ostacola lo scambio adeguato e rapido di tali informazioni. Pertanto il ricorso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni denominata SIENA, gestita da Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794, dovrebbe essere reso obbligatorio per tutte le trasmissioni e comunicazioni di cui alla presente direttiva, inclusi l'invio di richieste di informazioni presentate ai punti di contatto unici e direttamente alle autorità di contrasto, la comunicazione di informazioni in base a tali richieste e di propria iniziativa, le comunicazioni riguardanti i rifiuti e i chiarimenti, nonché le copie inviate ai punti di contatto unici e a Europol. **Ciò non dovrebbe applicarsi allo scambio interno di informazioni in uno Stato membro.** A tal fine tutti i punti di contatto unici, nonché tutte le autorità di contrasto che potrebbero intervenire in tali scambi, dovrebbero essere direttamente collegati a SIENA. A questo proposito è opportuno tuttavia prevedere un periodo di transizione per consentire l'attuazione completa di SIENA. **Inoltre, al fine di tenere conto della realtà operativa e di non ostacolare la buona cooperazione tra le autorità di contrasto, è stato compilato un elenco di eccezioni per trattare i casi in cui la scelta di un altro canale di comunicazione sicuro è giustificata e promuove lo scambio di informazioni.**

- (20) Al fine di semplificare, agevolare e gestire meglio i flussi di informazioni, ciascuno degli Stati membri dovrebbe istituire [...] un punto di contatto unico competente per il coordinamento degli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva. **Ciascuno Stato membro, dopo aver istituito il proprio punto di contatto unico, dovrebbe fornire tali informazioni alla Commissione per la successiva pubblicazione e, se necessario, aggiornare tali informazioni. Ciascuno Stato membro dovrebbe fornire le stesse informazioni al segretariato generale del Consiglio affinché siano incluse nelle "schede nazionali" allegate al documento del Consiglio "Manuale per lo scambio di informazioni sull'attività di contrasto".** I punti di contatto unici dovrebbero in particolare contribuire ad attenuare la frammentazione del panorama delle autorità di contrasto, soprattutto in relazione ai flussi di informazioni, in risposta alla crescente necessità di contrastare congiuntamente le attività criminali transfrontaliere, quali il traffico di droga e il terrorismo. Per consentire ai punti di contatto di svolgere efficacemente le rispettive funzioni di coordinamento per quanto riguarda lo scambio transfrontaliero di informazioni ai fini dell'attività di contrasto ai sensi della presente direttiva, è opportuno assegnare loro una serie di compiti specifici minimi e dotarli di alcune capacità minime.
- (21) È opportuno che tali capacità dei punti di contatto unici comprendano l'accesso a tutte le informazioni disponibili all'interno dello Stato membro di pertinenza, **indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano direttamente o indirettamente accessibili alle autorità di contrasto in conformità del considerando (9 bis)**, anche mediante un accesso di facile uso a tutte le banche dati e piattaforme pertinenti dell'Unione e internazionali, conformemente alle modalità specificate nel diritto applicabile dell'Unione e nazionale. Per essere in grado di soddisfare i requisiti di cui alla presente direttiva, in particolare quelli relativi ai termini, è opportuno dotare i punti di contatto unici di risorse appropriate, comprese capacità di traduzione adeguate e garantirne il funzionamento 24 ore su 24. A questo proposito la presenza di uno sportello che sia in grado di vagliare, trattare e indirizzare le richieste di informazioni che riceve può aumentarne l'efficienza ed efficacia. Tali capacità dovrebbero altresì poter contattare in qualsiasi momento le autorità giudiziarie competenti a concedere le autorizzazioni giudiziarie necessarie. In pratica ciò può essere realizzato ad esempio assicurando la presenza fisica o la disponibilità funzionale di tali autorità giudiziarie all'interno dei locali del punto di contatto unico o direttamente su chiamata.

- (22) Affinché possano svolgere efficacemente le loro funzioni di coordinamento ai sensi della presente direttiva, i punti di contatto unici dovrebbero essere composti da rappresentanti delle autorità di contrasto nazionali, la cui partecipazione è necessaria per uno scambio adeguato e rapido di informazioni ai sensi della presente direttiva. Sebbene spetti a ciascuno Stato membro decidere in merito all'esatta organizzazione e composizione necessarie per soddisfare tale obbligo, tra tali rappresentanti possono figurare la polizia, i servizi doganali e altre autorità di contrasto competenti per la prevenzione e l'individuazione dei reati e le indagini sugli stessi, nonché eventuali punti di contatto per gli uffici regionali e bilaterali, quali gli ufficiali di collegamento e gli addetti distaccati o assegnati in altri Stati membri e le agenzie di contrasto pertinenti dell'Unione come Europol. Tuttavia, ai fini di un coordinamento efficace, i punti di contatto unici dovrebbero comprendere quantomeno rappresentanti dell'unità nazionale Europol, dell'ufficio SIRENE[...] e dell'ufficio centrale nazionale Interpol, come stabilito dalla legislazione pertinente e nonostante la presente direttiva non sia applicabile agli scambi di informazioni specificamente disciplinati da tale legislazione dell'Unione.

- (23) Lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico unico di gestione dei casi dotato di determinate funzioni e capacità minime da parte dei punti di contatto unici sono necessari per consentire a questi ultimi di svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva in modo efficace ed efficiente, in particolare per quanto riguarda la gestione delle informazioni. **Per lo sviluppo del sistema di gestione dei casi dovrebbe essere utilizzato lo standard del formato universale dei messaggi (UMF). Le autorità degli Stati membri ed Europol sono incoraggiati a utilizzare lo standard UMF, che dovrebbe fungere da standard per lo scambio strutturato e transfrontaliero di informazioni tra i sistemi di informazione, le autorità o le organizzazioni nel settore della giustizia e degli affari interni.**
- (24) Al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione necessari dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a raccogliere e fornire annualmente determinati dati alla Commissione. Tale obbligo è necessario in particolare per porre rimedio alla mancanza di dati comparabili per quantificare gli scambi di informazioni pertinenti; inoltre esso agevola l'obbligo di rendicontazione da parte della Commissione. **I dati richiesti dovrebbero essere generati automaticamente dal sistema di gestione dei casi e da SIENA.**
- (25) La natura transfrontaliera della criminalità e del terrorismo richiede che gli Stati membri facciano affidamento gli uni sugli altri per contrastare tali reati. Un flusso adeguato e rapido di informazioni tra le autorità di contrasto competenti e con Europol non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri. Data l'entità e gli effetti di un siffatto intervento, questo obiettivo può essere conseguito meglio a livello dell'Unione attraverso la fissazione di norme comuni per lo scambio di informazioni. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (26) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente direttiva si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, dovrebbe decidere entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente direttiva, se intenda recepirla nel proprio diritto interno.
- (27) La presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio¹⁷; l'Irlanda partecipa pertanto alla sua adozione ed è da essa vincolata.
- (28) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen¹⁸ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio¹⁹.

¹⁷ **Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen** (GU L 64 del 7.3.2002).

¹⁸ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

¹⁹ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999).

- (29) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente direttiva costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen²⁰ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE²¹ e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio²².

²⁰ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

²¹ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008).

²² Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008).

- (30) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente direttiva costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen²³ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio²⁴ e con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio²⁵,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

²³ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

²⁴ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011).

²⁵ Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011).

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce le norme per lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri [...] **ai fini** della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle indagini ad essi relative.

In particolare la presente direttiva stabilisce norme riguardanti:

- a) le richieste di informazioni presentate ai punti di contatto unici istituiti [...] dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il loro contenuto, **la comunicazione di informazioni a seguito di tali richieste**, i termini obbligatori per fornire le informazioni richieste e i motivi del rifiuto di tali richieste [...];
- b) la trasmissione di propria iniziativa di informazioni pertinenti ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto di altri Stati membri, in particolare le circostanze e le modalità di trasmissione di tali informazioni;
- c) il canale di comunicazione da utilizzare per [...] gli scambi di informazioni **ai sensi della presente direttiva** e le informazioni da fornire ai punti di contatto unici in relazione agli scambi di informazioni che avvengono direttamente tra le autorità di contrasto degli Stati membri;
- d) l'istituzione, i compiti, la composizione e le capacità del punto di contatto unico, compreso lo sviluppo di un sistema elettronico unico di gestione dei casi **che fornisca le funzioni e capacità di cui all'articolo 16, paragrafo 1**, per [...] i compiti **di cui all'articolo 14, paragrafo 2**.

2. La presente direttiva non si applica agli scambi di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle indagini ad essi relative che sono specificamente disciplinati da altri atti del diritto dell'Unione. **Fatti salvi i loro obblighi ai sensi della presente direttiva e altri atti del diritto dell'Unione, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni volte ad agevolare ulteriormente lo scambio di informazioni con [...] le autorità di contrasto di altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini, anche mediante accordi bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri.**
3. La presente direttiva non impone agli Stati membri alcun obbligo di:
- a) procurarsi le informazioni mediante misure coercitive [...];
 - b) conservare le informazioni **solo** ai fini **della loro comunicazione alle autorità di contrasto di altri Stati membri** [...];
 - c) fornire informazioni alle autorità di contrasto di altri Stati membri da utilizzare a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario.
4. La presente direttiva non istituisce alcun diritto di utilizzare le informazioni fornite conformemente alla stessa a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario. **Lo Stato membro che fornisce le informazioni può acconsentire al loro utilizzo a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario, anche se necessario in virtù della legislazione nazionale, facendo ricorso agli strumenti riguardanti la cooperazione giudiziaria vigenti tra gli Stati membri.**

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) "autorità di contrasto": qualsiasi autorità degli Stati membri competente in base alla legislazione nazionale per la prevenzione e l'individuazione dei reati e le relative indagini, **comprese le autorità che partecipano a entità comuni istituite tra due o più Stati membri sulla base di accordi bilaterali o multilaterali ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. I servizi o le unità che si occupano specificamente di questioni connesse alla sicurezza nazionale e gli ufficiali di collegamento distaccati a norma dell'articolo 47 della CAS non sono inclusi nel concetto di autorità di contrasto;**
- 1 bis) **"autorità di contrasto designata": un'autorità di contrasto autorizzata a presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;**
- 2) "reati gravi":
 - a) i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio²⁶;
 - b) i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/794;
 - c) [...]

²⁶ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

- 3) "informazioni": qualsiasi contenuto relativo a una o più persone fisiche **o giuridiche**, fatti o circostanze pertinenti per le autorità di contrasto [...] **ai fini dell'esercizio dei loro compiti, previsti dalla legislazione nazionale, di prevenzione o individuazione dei reati o di indagine su di essi o di intelligence criminale**;
- 4) "informazioni disponibili": le informazioni contenute **in una banca dati direttamente accessibile** da parte del punto di contatto unico o delle autorità di contrasto dello Stato membro destinatario della richiesta (**accesso diretto**) oppure le informazioni che tali punti di contatto unici o tali autorità di contrasto possono acquisire da altre autorità pubbliche o da parti private stabilite in tale Stato membro, **qualora ciò sia permesso dalla legislazione nazionale e ad essa conforme**, senza l'adozione di misure coercitive (**accesso indiretto**);
- 5) "SIENA": l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni, gestita e **sviluppata** da Europol e finalizzata ad agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ed Europol;
- 6) "dati personali": i dati personali quali definiti all'articolo 3 [...], paragrafo 1, della **direttiva [...] (UE) 2016/680 [...]**;
- 7) "**Stato membro richiedente**": lo Stato membro il cui punto di contatto unico o la cui autorità di contrasto designata presenta una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 4;
- 8) "**Stato membro destinatario della richiesta**": lo Stato membro il cui punto di contatto unico riceve una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 4.

Articolo 3

Principi dello scambio di informazioni

Gli Stati membri, in relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva, garantiscono che:

- a) [...] le informazioni pertinenti di cui dispongono il **loro** punto di contatto unico [...] o le **loro** autorità di contrasto [...] **possano essere** [...] fornite al punto di contatto unico [...] o alle autorità di contrasto degli altri Stati membri **in conformità della presente direttiva** ("principio di disponibilità");
- b) le condizioni per la richiesta di informazioni ai punti di contatto unici [...] di altri Stati membri e quelle per la comunicazione di informazioni ai punti di contatto unici e alle autorità di contrasto **designate** di altri Stati membri siano equivalenti a quelle applicabili per la richiesta e la comunicazione di informazioni analoghe [...] **a livello nazionale** ("principio dell'accesso equivalente");
- c) le informazioni fornite ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto di [...] altri Stati membri contrassegnate come riservate siano protette da **essi** [...] conformemente agli obblighi stabiliti dalla loro legislazione nazionale che offrono un livello analogo di riservatezza ("principio di riservatezza").
- d) **qualora le informazioni richieste siano state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo, tali informazioni possano essere fornite all'autorità di contrasto di un altro Stato membro o a Europol solo previo consenso dello Stato membro o del paese terzo che ha fornito inizialmente le informazioni e alle condizioni da esso imposte per il loro utilizzo, a meno che tale Stato membro o paese terzo abbia concesso il proprio consenso preventivo a tale comunicazione di informazioni** ("principio della proprietà dei dati").

Capo II

Scambi di informazioni attraverso i punti di contatto unici

Articolo 4

Richieste di informazioni al punto di contatto unico

1. Gli Stati membri provvedono affinché **la richiesta di informazioni** che il loro punto di contatto unico e, qualora lo decidano, le [...] autorità di contrasto **designate** presentano [...] al punto di contatto [...] unico di un altro Stato membro [...] **sia conforme** alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle autorità di contrasto designate a livello nazionale per presentare le richieste di informazioni direttamente ai punti di contatto unici degli altri Stati membri. Essi aggiornano tale informazione ove necessario.

[...] **Gli Stati membri provvedono** [...] affinché [...] **le loro autorità di contrasto designate** inviino, contestualmente alla presentazione di tali richieste, una copia delle stesse [...] al punto di contatto unico del proprio Stato membro. **Per i motivi eccezionali elencati al paragrafo 1 bis, gli Stati membri possono decidere di consentire alle loro autorità di contrasto designate di non inviare tale copia.**

1 bis. Gli Stati membri possono decidere di consentire alle loro autorità di contrasto designate di non inviare, contestualmente alla presentazione delle richieste a norma del paragrafo 1, una copia di tali richieste al punto di contatto unico del proprio Stato membro nei seguenti casi:

- a) indagini altamente sensibili che richiedono un adeguato livello di riservatezza per il trattamento delle loro informazioni, qualora l'indagine possa essere compromessa;**
- b) casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;**
- c) protezione di persone la cui sicurezza può essere a rischio.**

2. Le richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro sono presentate solo se sussistono motivi oggettivi per ritenere che:

- a) le informazioni richieste siano necessarie e proporzionate per conseguire la finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1;**
- b) le informazioni richieste siano a disposizione [...] di tale Stato membro [...], ai sensi dell'articolo 2, punto 4.**

3. Qualsiasi richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro precisa se si tratta o meno di una richiesta urgente.

Le richieste di informazioni sono considerate urgenti se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti del caso in questione, vi sono motivi oggettivi per ritenere che le informazioni richieste rientrino tra una o più delle categorie seguenti:

- a) le informazioni sono essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro;**
- b) le informazioni sono necessarie per proteggere [...] la vita o l'integrità fisica di una persona che sono a rischio imminente di essere lese;**

- c) le informazioni sono necessarie per adottare una decisione che può comportare il mantenimento di misure restrittive che equivalgono alla privazione della libertà;
- d) le informazioni sono a rischio imminente di perdere rilevanza se non fornite urgentemente.

4. Le richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro contengono tutte le spiegazioni necessarie per consentirne il trattamento adeguato e rapido in conformità alla presente direttiva e comprendono quantomeno:

- a) una specifica delle informazioni richieste il più dettagliata possibile tenuto conto delle circostanze;
- b) una descrizione della finalità per cui sono richieste le informazioni, **compresa una descrizione dei fatti e l'indicazione del reato base**;
- c) i motivi oggettivi in base ai quali si ritiene che le informazioni richieste siano in possesso **di tale** [...] Stato membro [...], **ai sensi dell'articolo 2, punto 4**;
- d) una spiegazione del legame tra la finalità e **qualsiasi** [...] persona o **soggetto** [...] a cui le informazioni si riferiscono, se del caso;
- e) i motivi per cui la richiesta è considerata urgente, se del caso;
- f) **restrizioni sull'utilizzo dell'informazione fornita nella richiesta per scopi diversi da quelli per cui è stata presentata.**

5. Le richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro sono presentate in una delle lingue incluse nell'elenco compilato dallo Stato membro destinatario della richiesta e pubblicato a norma dell'articolo 11.

Comunicazione di informazioni a seguito di richieste presentate al punto di contatto unico

1. Fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo e l'articolo 6, paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico fornisca le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 il più presto possibile ed [...] entro i termini seguenti, a seconda dei casi:
 - a) otto ore per le richieste urgenti relative a informazioni che sono [...] **contenute in una banca dati direttamente accessibile da parte del punto di contatto unico o delle autorità di contrasto dello Stato membro destinatario della richiesta (accesso diretto) a norma dell'articolo 2, punto 4**[...];
 - b) tre giorni di calendario per le richieste urgenti relative a informazioni che **il punto di contatto unico o [...]** l'autorità di contrasto dello Stato membro destinatario della richiesta **possono acquisire da altre autorità pubbliche o da parti private stabilite in tale Stato membro, qualora ciò sia permesso dalla legislazione nazionale e ad essa conforme, senza l'adozione di misure coercitive (accesso indiretto)** [...];
 - c) sette giorni di calendario per tutte le **altre** richieste [...].

I termini di cui al primo comma iniziano a decorrere dal momento del ricevimento della richiesta di informazioni.

2. Se in base alla legislazione nazionale, conformemente all'articolo 9, le informazioni richieste sono disponibili solo previa autorizzazione giudiziaria, lo Stato membro destinatario della richiesta può derogare ai termini [...] **stabiliti** nel [...] paragrafo 1 nella misura necessaria all'ottenimento di tale autorizzazione.

In questi casi gli Stati membri si assicurano che il loro punto di contatto unico:

- i) informi immediatamente lo [...] Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto, specificandone la durata e i motivi;
- ii) successivamente li tenga aggiornati e fornisca le informazioni richieste il più presto possibile dopo aver ottenuto l'autorizzazione giudiziaria.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico fornisca le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 [...] **allo** Stato membro richiedente nella lingua in cui è stata presentata la richiesta di informazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 5.

Gli Stati membri si assicurano che il loro punto di contatto unico, quando fornisce le informazioni richieste all'autorità di contrasto **designata** dello Stato membro richiedente, invii contestualmente una copia delle informazioni al punto di contatto unico di tale Stato membro.

4. **Per i motivi eccezionali elencati all'articolo 4, paragrafo 1 bis, gli Stati membri possono decidere di consentire al loro punto di contatto unico di non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni alle autorità di contrasto designate di un altro Stato membro in conformità del presente articolo, una copia di tali informazioni al punto di contatto unico di tale Stato membro.**
5. **Gli Stati membri provvedono affinché, se le informazioni richieste non sono a disposizione del punto di contatto unico e delle autorità di contrasto dello Stato destinatario della richiesta, il loro punto di contatto unico informi lo Stato membro richiedente.**

Articolo 6

Rifiuto di fornire le informazioni richieste

1. **Fatto salvo l'articolo 3, lettera b)**, gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico opponga un rifiuto alla trasmissione delle informazioni richieste a norma dell'articolo 4 soltanto quando sussiste uno dei motivi di seguito elencati:
 - a) [...]
 - b) la richiesta di informazioni non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4;
 - c) l'autorizzazione giudiziaria prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro destinatario della richiesta conformemente all'articolo 9 è stata rifiutata;
 - d) [...]
 - e) vi sono motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste:
 - i) sarebbe contraria agli interessi essenziali della sicurezza **nazionale** dello Stato membro destinatario della richiesta **o li danneggerebbe**;
 - ii) comprometterebbe [...] un'indagine in corso su un reato; oppure
 - iii) **metterebbe a repentaglio la sicurezza di una persona** [...];

- f) **la richiesta riguarda un reato passibile di una pena privativa della libertà della durata massima di un anno a norma della legislazione dello Stato membro destinatario della richiesta oppure riguarda una questione che non costituisce reato ai sensi della legislazione di tale Stato membro;**
- g) **le informazioni richieste sono state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo che, a fronte di una richiesta, non ha acconsentito alla fornitura delle informazioni.**

Un eventuale rifiuto interessa solo la parte delle informazioni richieste cui si riferiscono i motivi indicati al primo comma e, se del caso, lascia impregiudicato l'obbligo di fornire gli altri elementi delle informazioni in conformità alla presente direttiva.

- 2. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico informi [...] lo Stato membro richiedente in merito al rifiuto, specificandone i motivi, entro i termini stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 1.
- 3. Gli Stati membri si assicurano che il loro punto di contatto unico richieda immediatamente **allo Stato membro richiedente** ulteriori chiarimenti necessari per il trattamento di una richiesta di informazioni che altrimenti dovrebbe essere rifiutata [...].

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono sospesi dal momento del ricevimento della richiesta di chiarimenti da parte [...] dello Stato membro richiedente fino al momento in cui il punto di contatto unico dello Stato membro destinatario della richiesta riceve tali chiarimenti.

- 4. I rifiuti e le relative motivazioni, le richieste di chiarimenti e i chiarimenti di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alle richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro sono trasmessi nella lingua in cui è stata presentata la richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 5.

Capo III

Altri scambi di informazioni

Articolo 7

Comunicazione di informazioni di propria iniziativa

0. **Gli Stati membri possono fornire di propria iniziativa, tramite il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto, le informazioni di cui dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto di altri Stati membri, qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tale Stato membro ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1.**
1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto forniscano di propria iniziativa [...] le informazioni di cui dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto di altri Stati membri, qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tale Stato membro ai fini **della prevenzione e dell'individuazione dei reati gravi e delle relative indagini ai sensi dell'articolo 2, punto 2 [...].** Tuttavia tale obbligo non sussiste nella misura in cui le motivazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c)[...] o e), si applicano a tali informazioni.
2. Gli Stati membri assicurano che, qualora il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto forniscano informazioni di propria iniziativa **al punto di contatto unico dell'altro Stato membro** a norma dei paragrafi 0 e 1, esse siano in una delle lingue incluse nell'elenco compilato dallo Stato membro **ricevente** [...] e pubblicato a norma dell'articolo 11.

Gli Stati membri garantiscono che il loro punto di contatto unico [...], quando fornisce tali informazioni all'autorità di contrasto di un altro Stato membro, ne **invii** contestualmente una copia anche al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. **Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità di contrasto, quando forniscono tali informazioni al punto di contatto unico o all'autorità di contrasto di un altro Stato membro, ne inviino contestualmente una copia anche al proprio punto di contatto unico o al punto di contatto unico di tale altro Stato membro, a seconda del caso.**

- 2 bis.** Per i motivi eccezionali elencati all'articolo 4, paragrafo 1 bis, gli Stati membri possono decidere di consentire alle loro autorità di contrasto di non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto di un altro Stato membro in conformità del presente articolo, una copia di tali informazioni al proprio punto di contatto unico o al punto di contatto unico di tale Stato membro.

Scambi di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto

1. Gli Stati membri provvedono affinché, laddove i **loro** punti di contatto unici [...] presentino richieste di informazioni direttamente alle autorità di contrasto di un altro Stato membro, [...] **forniscano**, contestualmente [...] una copia [...] **di tale richiesta** al punto di contatto unico dell'altro Stato membro. **Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le loro autorità di contrasto forniscano informazioni relative a dette richieste, forniscano contestualmente una copia di tali informazioni al proprio punto di contatto unico.**
- 1 bis. Per i motivi eccezionali elencati all'articolo 4, paragrafo 1 bis, gli Stati membri possono decidere di consentire al loro punto di contatto unico di non inviare, contestualmente alla richiesta di informazioni alle autorità di contrasto di un altro Stato membro in conformità del paragrafo 1, una copia di tale richiesta al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. **Per i motivi eccezionali elencati all'articolo 4, paragrafo 1 bis, gli Stati membri possono decidere di consentire alle loro autorità di contrasto di non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro in conformità del paragrafo 1, una copia di tali informazioni al proprio punto di contatto unico.**
2. Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le loro autorità di contrasto presentino richieste di informazioni o forniscano informazioni a seguito di tali richieste direttamente alle autorità di contrasto di un altro Stato membro, forniscano contestualmente una copia di tale richiesta o di tali informazioni al proprio [...] punto di contatto unico [...], oltre che al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.

2 bis. Per i motivi eccezionali elencati all'articolo 4, paragrafo 1 bis, gli Stati membri possono decidere di consentire alle loro autorità di contrasto di non inviare, contestualmente alla richiesta o alla comunicazione di informazioni alle autorità di contrasto di un altro Stato membro in conformità del paragrafo 2, una copia di tale richiesta o di tali informazioni al proprio punto di contatto unico o al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.

Capo IV

Norme aggiuntive relative alla comunicazione di informazioni ai sensi dei capi II e III

Articolo 9

Autorizzazione giudiziaria

1. Gli Stati membri non richiedono un'autorizzazione giudiziaria per la trasmissione di informazioni ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto di un altro Stato membro ai sensi dei capi II e III, se tale obbligo non si applica alla comunicazione analoga di informazioni [...] **a livello nazionale**.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora la loro legislazione nazionale richieda un'autorizzazione giudiziaria per la trasmissione di informazioni a [...] un altro Stato membro a norma del paragrafo 1, **il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto** adottino immediatamente tutte le misure necessarie, conformemente alla loro legislazione nazionale, per ottenere al più presto tale autorizzazione giudiziaria.
3. Le richieste di autorizzazione giudiziaria di cui al paragrafo 1 sono valutate e decise in conformità alla legislazione nazionale dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente.

Articolo 10

Norme aggiuntive per le informazioni che costituiscono dati personali

Gli Stati membri assicurano che, quando il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto forniscono informazioni di cui ai capi II e III che costituiscono dati personali:

- i) le categorie di dati personali forniti rimangano limitate a quelle **necessarie e proporzionate per conseguire lo scopo della richiesta**, elencate nell'allegato II, sezione B, punto 2, del regolamento (UE) 2016/794;
- ii) il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto forniscano anche, contestualmente e nella misura del possibile, gli elementi necessari che consentono al punto di contatto unico o all'autorità di contrasto dell'altro Stato membro di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali, nonché la misura in cui essi sono aggiornati.

Articolo 11

Elenco delle lingue

1. Gli Stati membri compilano e tengono aggiornato un elenco con una o più lingue [...] in cui il loro punto di contatto unico è in grado di **scambiare** informazioni [...]. Tale elenco comprende l'inglese.
2. Gli Stati membri trasmettono tali elenchi nonché i relativi aggiornamenti alla Commissione. [...]

Comunicazione di informazioni a Europol

1. Gli Stati membri provvedono affinché, quando il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni a seguito di queste ultime, comunicano informazioni di propria iniziativa [...] ai sensi dei capi II e III, ne inviino contestualmente una copia anche a Europol, nella misura in cui le informazioni cui la comunicazione si riferisce riguardino reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794.
2. **Gli Stati membri possono decidere di non fornire una copia a Europol o di differirne l'invio nel caso in cui ciò:**
 - a) **sia contrario agli interessi essenziali della sicurezza nazionale dello Stato membro o li danneggi;**
 - b) **comprometta un'indagine in corso su un reato;**
 - c) **metta a repentaglio la sicurezza di una persona;**
 - d) **implichi la divulgazione di informazioni riguardanti servizi o specifiche attività di intelligence nel settore della sicurezza nazionale;**
 - e) **implichi la divulgazione di informazioni inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo che, a fronte di una richiesta, non abbia acconsentito alla comunicazione delle informazioni.**

Articolo 13

Ricorso a SIENA

1. Gli Stati membri assicurano che, quando il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni a seguito di tali richieste, comunicano informazioni di propria iniziativa [...] ai sensi dei capi II e III o dell'articolo 12, si avvalgano di SIENA.
- 1 bis. Gli Stati membri possono consentire al loro punto di contatto unico o alle loro autorità di contrasto di non ricorrere a SIENA nei seguenti casi:**
 - a) sono stati avviati scambi di informazioni mediante il canale di comunicazione Interpol;**
 - b) gli scambi multilaterali di informazioni coinvolgono anche paesi terzi o organizzazioni internazionali non connesse a SIENA;**
 - c) gli scambi di informazioni possono essere più rapidi mediante un altro canale di comunicazione per richieste urgenti;**
 - d) incidenti tecnici o operativi inaspettati in scambi di informazioni tra Stati membri suggeriscono l'utilizzo di un altro canale.**
2. Gli Stati membri garantiscono che il loro punto di contatto unico nonché tutte le loro autorità di contrasto che potrebbero intervenire nello scambio di informazioni ai sensi della presente direttiva siano direttamente collegati a SIENA.

Capo V

Punto di contatto unico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri

Articolo 14

Istituzione, compiti e capacità

1. Ciascuno Stato membro istituisce [...] un punto di contatto unico nazionale, che costituisce l'entità centrale incaricata di coordinare gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano che il loro punto di contatto unico sia in grado di svolgere almeno tutti i compiti seguenti:
 - a) ricevere e valutare le richieste di informazioni **presentate in conformità dell'articolo 4;**
 - b) inoltrare le richieste di informazioni alle autorità di contrasto nazionali competenti e, se necessario, coordinare tra loro il trattamento di tali richieste e la comunicazione di informazioni a seguito di queste ultime;
 - c) **coordinare l'analisi [...] e la strutturazione [...] delle informazioni** al fine di trasmetterle [...] **agli Stati membri richiedenti;**
 - d) fornire, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni [...] **ad** altri Stati membri in conformità agli articoli 5 e 7;

- e) rifiutare di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 6 e, se necessario, richiedere chiarimenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3;
- f) inviare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell'articolo 4 e, se necessario, fornire chiarimenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) il loro punto di contatto unico abbia accesso a tutte le informazioni, **definite all'articolo 2, punto 4**, di cui dispongono le loro autorità di contrasto, nella misura in cui ciò sia necessario per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva;
- b) il loro punto di contatto unico svolga i propri compiti 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno;
- c) il loro punto di contatto unico disponga del personale, delle risorse e delle capacità, anche di traduzione, necessari per svolgere i propri compiti in modo adeguato e rapido conformemente alla presente direttiva [...], **ivi compresi, se del caso**, i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
- d) le autorità giudiziarie competenti a concedere le autorizzazioni giudiziarie richieste dalla legislazione nazionale conformemente all'articolo 9 siano a disposizione del punto di contatto unico **su chiamata** 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno.

4. Entro un mese dall'istituzione [...] del loro punto di contatto unico, gli Stati membri ne danno notifica alla Commissione. Essi aggiornano tale informazione ove necessario.

La Commissione pubblica queste notifiche e i relativi aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Composizione

1. Gli Stati membri determinano l'organizzazione e la composizione del proprio punto di contatto unico in modo tale che esso possa svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva in modo efficiente ed efficace.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico sia composto da rappresentanti delle autorità di contrasto nazionali la cui partecipazione è necessaria per uno scambio adeguato e rapido di informazioni ai sensi della presente direttiva, compresi almeno gli organismi seguenti nella misura in cui lo Stato membro interessato è tenuto dalla legislazione pertinente a istituire o designare tali unità o uffici:
 - a) l'unità nazionale Europol istituita dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/794;
 - b) l'ufficio SIRENE istituito dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷;
 - c) [...]
 - d) l'ufficio centrale nazionale Interpol istituito dall'articolo 32 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale - INTERPOL.

²⁷ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

Articolo 16

Sistema di gestione dei casi

1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico sviluppi e gestisca un sistema elettronico unico di trattamento dei casi che funga da archivio e consenta al punto di contatto unico di svolgere i suoi compiti ai sensi della presente direttiva. Il sistema di gestione dei casi presenta quantomeno tutte le funzioni e capacità seguenti:
 - a) registrazione delle richieste di informazioni ricevute e inviate di cui agli articoli 5 e 8 e di qualsiasi altra comunicazione con i punti di contatto unici e, se del caso, con le autorità di contrasto di altri Stati membri relativa a tali richieste, comprese le informazioni riguardanti i rifiuti nonché le richieste e i chiarimenti di cui rispettivamente all'articolo 6, paragrafi 2 e 3;
 - b) registrazione delle comunicazioni tra il punto di contatto unico e le autorità di contrasto nazionali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b);
 - c) registrazione delle comunicazioni di informazioni al punto di contatto unico e, se del caso, alle autorità di contrasto di altri Stati membri in conformità agli articoli 5, 7 e 8;
 - d) controllo incrociato delle richieste di informazioni ricevute di cui agli articoli 5 e 8 con le informazioni di cui dispone il punto di contatto unico, comprese le informazioni fornite a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, e altre informazioni pertinenti registrate nel sistema di gestione dei casi;
 - e) garanzia di un seguito adeguato e rapido alle richieste di informazioni ricevute di cui all'articolo 4, in particolare al fine di rispettare i termini per la comunicazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 5;

- f) interoperabilità con SIENA, assicurando in particolare che le comunicazioni ricevute tramite SIENA possano essere registrate direttamente nel sistema di gestione dei casi e che le comunicazioni inviate tramite tale applicazione possano essere inviate direttamente dal sistema;
- g) generazione di statistiche sugli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva ai fini di valutazione e monitoraggio, in particolare ai fini dell'articolo 17;
- h) registrazione degli accessi e di altre attività di trattamento in relazione alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei casi a fini di rendicontabilità e di cybersicurezza, **in conformità dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680.**

- 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tutti i rischi connessi alla cybersicurezza relativi al sistema di gestione dei casi, in particolare per quanto riguarda l'architettura, la governance e il controllo, siano gestiti e affrontati in modo prudente ed efficace e che siano previste salvaguardie adeguate contro gli accessi non autorizzati e gli abusi.
- 3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali trattati dal loro punto di contatto unico siano inseriti nel sistema di gestione dei casi solo per il tempo necessario e proporzionato ai fini per i quali essi sono trattati e siano in seguito definitivamente cancellati, **in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/680.**

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 17

Statistiche

1. Entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri forniscono alla Commissione statistiche **relative all'anno precedente** sugli scambi di informazioni con altri Stati membri ai sensi della presente direttiva.
2. Le statistiche riguardano almeno:
 - a) il numero di richieste di informazioni presentate dal loro punto di contatto unico e dalle loro autorità di contrasto;
 - b) il numero di richieste di informazioni ricevute e a cui hanno risposto il punto di contatto unico e le loro autorità di contrasto, ripartito per richieste urgenti e non urgenti e per gli altri Stati membri che ricevono le informazioni;
 - c) il numero di richieste di informazioni rifiutate a norma dell'articolo 6, ripartito per Stati membri richiedenti e motivi del rifiuto;
 - d) il numero di casi in cui i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non sono stati rispettati a causa della necessità di ottenere un'autorizzazione giudiziaria a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, ripartito per gli Stati membri che hanno presentato le richieste di informazioni in questione.

Articolo 18

Relazioni

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione della presente direttiva entro *[data di entrata in vigore + 3 anni]*.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della presente direttiva entro *[data di entrata in vigore + 5 anni]*. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite dagli Stati membri e di qualsiasi altra informazione pertinente relativa al recepimento e all'attuazione della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide in merito al seguito adeguato, compresa, se necessario, una proposta legislativa.

Articolo 19

[...]

[...]

Articolo 20

Abrogazione

La decisione quadro 2006/960/GAI è abrogata a decorrere dal [data di cui all'articolo 21, paragrafo 1, primo comma].

I riferimenti a tale decisione quadro si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni della presente direttiva.

Articolo 21

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [data di entrata in vigore + 2 anni]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da tale data. Tuttavia essi applicano l'articolo 13 a partire dal [data di entrata in vigore + 4 anni].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente